

PROTOCOLLO DI INTESA

(SCHEMA)

TRA

La **Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile**, di seguito denominata “Agenzia”, con sede amministrativa in via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila, nella persona del Direttore pro-tempore dott. Mauro Casinghini, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n. 258 del 31/08/2020;

E

L’**Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Delegazione Abruzzo**, di seguito “UNCEM Abruzzo”, con sede legale in via Piazza Aldo Moro n. 1 – 67067 Sante Marie (Aq), rappresentata da Lorenzo Berardinetti (sindaco Sante Marie – AQ), in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell’Associazione;

VISTI:

- l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che individua la “protezione civile” tra le materie di legislazione concorrente;
- la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 6 febbraio 2018;
- la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 “Disciplina delle attività regionali di protezione civile”;
- la Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46 “Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;
- la Legge del 15 marzo 1997 n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- la Legge 3 agosto 1999, n. 265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locale nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- la legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei borghi e dei centri storici” che ha posto i piccoli Comuni al centro di iniziative peculiari e nuove Opportunità operative e istituzionali;

RILEVATO che:

- a) l’adempimento degli oneri ascritti in capo alle regioni, nell’ambito del loro ruolo di governo, spesso richiede una organizzazione basata sulle molteplici ed eterogenee attività per le quali diviene strategica ed essenziale la cooperazione tra amministrazioni ed enti diversi che devono interagire con efficacia nella definizione e nell’attuazione dei progetti di intervento di interesse comune;
- b) la leale collaborazione è principio fondamentale contenuto nel Titolo V della Costituzione a salvaguardia dei modelli di cooperazione e integrazione istituzionali;
- c) detto principio ha portata generale anche riguardo alla migliore realizzazione e armonizzazione di interessi comuni tra gli enti soprattutto nella peculiare materia della protezione civile;
- d) le Regioni ed i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 1/2018, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate;
- e) il D.Lgs 1/2018 all’articolo 12 stabilisce anche le modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di protezione civile dei comuni in forma associata, nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
- f) la Regione Abruzzo, con la D.G.R. del 4 novembre 2013, n. 793, ha definito gli indirizzi operativi per le attività di competenza in materia di protezione civile;
- g) costituiscono attività di interesse regionale, tra l’altro, quelle volte alla prevenzione dei rischi, l’identificazione degli scenari di pericolosità con l’individuazione areale e puntuale delle fragilità da utilizzare per attività di prevenzione e pianificazione del territorio e ai fini di protezione civile;
- h) la Regione Abruzzo assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i principi della legislazione statale vigente in materia, attraverso l’Agenzia regionale di Protezione civile istituita con L.R. n. 46/2019;
- i) l’Agenzia, nel perseguimento delle finalità individuate dalla L.R. 72/1993 e s.m.i., ritiene utile il costante sviluppo di ogni sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale in materia di protezione civile;
- j) l’UNCCEM persegue fra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni, delle Unioni montane di Comuni, delle Comunità Montane, di tutti gli Enti e le Associazioni montane nei diversi campi e settori in cui si esplica l’azione amministrativa locale;
- k) l’UNCCEM promuove attività di formazione e di coordinamento politico-tecnico degli Enti Montani, Unioni montane di Comuni, Comunità Montane e Comuni, in relazione ai suindicati temi può nominare propri Delegati speciali per lo studio e l’elaborazione di politiche e proposte nel campo della protezione civile;
- l) l’UNCCEM è articolata in Delegazioni regionali e in soggetti ad essa collegati che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statutarie nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;
- m) l’Agenzia riconosce il ruolo di rappresentanza dell’UNCCEM Abruzzo nell’ambito del Servizio

nazionale della protezione civile quale punto di riferimento organizzativo degli Enti montani abruzzesi;

- n) l'Agenzia intende favorire la piena e fattiva partecipazione dell'UNCCEM alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio nazionale della protezione civile;

CONSIDERATO che:

- il territorio della Regione Abruzzo si sviluppa in larga percentuale su ambiti montani che, in virtù delle loro peculiarità e caratteristiche geomorfologiche, richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di Protezione civile;
- la tutela del presidio abitativo nei territori montani è da considerarsi obiettivo ineludibile per la salvaguardia della vita umana e la tutela dei beni delle persone e dell'ambiente naturale;
- la presenza del presidio abitativo in montagna è in particolare condizione indispensabile per lo sviluppo di esperienze locali di previsione e prevenzione dell'emergenza, con particolare riferimento alle tecniche di autoprotezione della popolazione, di sorveglianza e monitoraggio del territorio contro il rischio idrogeologico e degli incendi boschivi, di nascita e sviluppo di esperienze di volontariato locale organizzato di protezione civile;
- l'Agenzia e l'UNCCEM Abruzzo, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono esaltare il menzionato principio di leale collaborazione e perseguire l'obiettivo di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare la previsione, la prevenzione, la mitigazione, la gestione ed il ripristino, con riguardo a tutti i rischi esistenti sul territorio regionale ed in particolare negli ambiti montani;
- numerose Comunità montane e Unioni montane hanno iniziato a sviluppare propri servizi nel campo della protezione civile in forma integrata, a livello di ambito ottimale, grazie alla "predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione", sancito dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs 1/2018;
- l'Agenzia e l'UNCCEM Abruzzo ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa, di sensibilizzare Fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per opportune progettualità territoriali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;
- razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse esperienze elaborate fra gli Associati di UNCCEM Abruzzo, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;
- procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate a un costante miglioramento dell'efficienza del servizio nazionale e locale di protezione civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'Agenzia regionale di Protezione Civile e l'UNCCEM Abruzzo

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. L'Agenzia e l'UNCCEM Abruzzo definiscono attività finalizzate allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e ogni attività anche di carattere formativo, operativo e tecnico utile ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile. A tal fine si impegnano a:
 - a) elaborare atti di indirizzo, con lo scopo di rafforzare le attività in materia di protezione civile;
 - b) promuovere la presenza dell'UNCCEM Abruzzo nei gruppi di lavoro già istituiti secondo le indicazioni dell'Agenzia, nonché istituire appositi gruppi di lavoro dedicati all'approfondimento di specifiche tematiche di interesse dei comuni montani;
 - c) coadiuvare gli Enti montani nei compiti di predisposizione delle pianificazioni comunali e intercomunali di protezione civile ad essi demandati dalle vigenti normative nazionali e regionali potenziando le attività a supporto delle Autorità di Protezione Civile dei piccoli Comuni montani rappresentate dai loro Sindaci;
 - d) rendere disponibili strumenti e conoscenze utili allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
 - e) promuovere eventuali accordi o intese con altre componenti del *Servizio nazionale di protezione civile* nonché con le strutture operative di cui all'art. 13 del D.Lgs 1/2018, per il miglior raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo;
 - f) promuovere progetti pilota per lo studio delle soluzioni alle problematiche di protezione civile inerenti i territori montani, in particolare per quanto attiene le comunicazioni in emergenza;
 - g) promuovere percorsi di formazione degli amministratori, degli operatori degli Enti montani e del volontariato locale;
 - h) sostenere le azioni organizzative, in materia di protezione civile, dei Comuni montani, anche nelle loro forme associate differenti dalla Comunità montane;
 - i) collaborare nell'individuazione delle forme di aggregazione ottimali (Ambiti) per assicurarne la continuità di intervento sui complessi territori montani, secondo quanto definito dall'art. 11, comma 3 del DLgs 1/2018;
 - j) promuovere e sostenere lo sviluppo di centri operativi intercomunali o di ambito e collaborare nella definizione e/o ottimizzazione di modelli di coordinamento operativo, delle modalità di supporto negli interventi e di gestione di materiali e mezzi di protezione civile in essere in occasione di emergenze;
 - k) promuovere e sostenere presso i Comuni montani lo sviluppo del volontariato locale di protezione civile e, in particolare, la costituzione di gruppi comunali e/o sovracomunali di protezione civile anche per lo svolgimento di attività di Presidio Territoriale multi-rischio;
 - l) collaborare nelle attività di censimento e aggiornamento della rete viaria forestale per le finalità di protezione civile;

- m) sostenere la realizzazione da parte degli Enti montani di iniziative di informazione della popolazione sui rischi, anche mediante l'uso dell'innovazione tecnologica, tramite le piattaforme informative, gli strumenti digitali, le mappe georeferenziate, tutti gli strumenti di informazione scelti dall'Agenzia regionale e dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Articolo 2

(Attività)

1. L'Agenzia e l'UNCCEM Abruzzo pongono in essere, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie all'uopo disponibili, specifiche attività finalizzate allo sviluppo delle azioni di cui all'articolo 1, in particolare per:
 - a) studiare, definire ed attuare, anche attraverso progetti pilota, politiche atte a comprendere, affrontare e risolvere i rischi che potenzialmente minacciano il territorio degli Enti montani;
 - b) dare adeguata pubblicità al presente Protocollo;
 - c) favorire una progressiva, capillare diffusione, presso gli Enti montani regionali, delle attività svolte e dei risultati conseguiti in virtù dell'attuazione del Protocollo nonché delle iniziative e dei progetti da esso derivanti, promuovendone la conoscenza anche tra gli altri soggetti attivi nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile, con particolare riferimento ai livelli territoriali, attraverso appropriati mezzi di comunicazione e attività convegnistica e di diffusione tramite media e social network.

Articolo 3

(Modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante Accordo sottoscritto dalle parti.

Articolo 4

(Durata e oneri)

1. Il presente protocollo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite sottoscrizione del nuovo accordo tra le Parti.
2. Il presente protocollo non prevede oneri a carico delle parti; eventuali progetti o attività a titolo oneroso saranno oggetto di specifici accordi convenzionali sottoscritti dalle parti previa verifica della disponibilità finanziaria.

Articolo 5

(Tutela dei Dati Personali)

1. L'Agenzia e l'UNCCEM Abruzzo, al fine di rendere reciprocamente possibile l'adempimento degli obblighi contrattuali e la prestazione di tutti i servizi, dichiarano espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali effettuati dalle Parti o da soggetti all'uopo designati ai sensi della normativa vigente in materia.
2. I singoli contratti o convenzioni conclusi tra l'Agenzia e soggetti terzi saranno stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa l'autorizzazione esplicita di detti soggetti per il trattamento dei loro dati da parte di UNCCEM Abruzzo.

Articolo 6

(Controversie e disposizioni finali)

1. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di L'Aquila.

Per la Regione Abruzzo
Agenzia regionale di protezione civile

Il Direttore
(Mauro Casinghini)

Per UNCEM Abruzzo

Il Presidente
(Lorenzo Berardinetti)